



**VADEMECUM DELLA SICUREZZA  
PER IL MEDICO VETERINARIO  
LIBERO PROFESSIONISTA**

(APPLICAZIONE DEL DLGS 81/08)

Testo elaborato dal dottor

*Carlo Pizzirani*

7 marzo 2011

A far data dal 15 maggio 2008 il DLgs 9 aprile 2008 n. 81 ha sostituito il DLgs 626 che dal 1994 era il testo di riferimento per quello che concerneva la salute e la sicurezza sul lavoro.

Il novo decreto legislativo, definito Testo Unico, rappresenta l'attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 ed è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108 della GU n. 101 del 30 aprile 2008.

Si rinnova dunque l'attenzione alla tutela della salute sia collettiva che individuale dei lavoratori nei luoghi di lavoro e viene ribadito il concetto di centralità e di responsabilità del datore di lavoro. Particolare attenzione viene dedicata alle microimprese storicamente meno propense ad accogliere i cambiamenti e le trasformazioni soprattutto nell'organizzazione della prevenzione.

Per certi versi e rispetto a numerosi argomenti il nuovo DLgs ricalca il precedente DLgs 626 a dimostrazione di quanto quest'ultimo fosse moderno e ben fatto, ma apporta una novità importantissima nel fatto che adesso tutti gli ambienti di lavoro vengono coinvolti anche se a diverso titolo, e non esistono più situazioni, come invece si verificava in regime 626, nelle quali era possibile lavorare ignorando completamente le norme e rimanere nella legalità.

Questa grande novità è riportata nel comma 4 dell'art. 3 "Campo di applicazione" che recita : *il decreto si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati...*

(ricordiamo che in precedenza vigeva la circolare ministeriale n. 126 del dicembre 1996, esplicativa in riferimento agli studi professionali : *il decreto legislativo 626/94 si applica agli studi professionali associati esclusivamente nel caso che siano presenti lavoratori subordinati, indipendentemente dal numero degli associati*).

Sempre nell'art. 3 si legge il comma 11 che limita al rispetto degli articoli 21 e 26 i doveri dei lavoratori autonomi.

Prima di procedere nel chiarire quali siano i doveri di un medico veterinario titolare o contitolare di una struttura veterinaria è bene chiarire il concetto di "lavoratore" inteso dalla legislazione attualmente vigente in merito alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'art. 2 del DLgs 81/08 definisce **lavoratore** la persona che svolge una attività lavorativa per conto di un datore di lavoro indipendentemente dal tipo di contratto, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Per quanto concerne il settore veterinario si

possono inquadrare sotto questa prima definizione i dipendenti veri e propri e i praticanti (laureati o non).

Al lavoratore così definito sono equiparati i soci lavoratori di società che gestiscono la struttura (ad esempio se l'organizzazione dell'attività è una srl, i soci dell'srl che prestano la loro opera all'interno della società stessa vengono considerati alla stregua di lavoratori). Sono altresì considerati lavoratori i beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promossi da leggi regionali al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Sono infine lavoratori i volontari (ad esempio membri di associazioni animaliste che potrebbero frequentare la struttura sanitaria veterinaria al fine di aiutare nello svolgimento dell'attività anche solo in riferimento agli animali in cura di interesse dell'associazione stessa).

Come si intuisce chiaramente non sono considerati lavoratori i collaboratori che come tali effettuano prestazioni occasionali nelle strutture quando sia necessaria una consulenza o una prestazione specialistica.

Ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il DLgs 81/08 fa discendere particolari obblighi si prendono in considerazione i soli lavoratori dipendenti, quelli a busta paga, e gli eventuali soci lavoratori.

Per spiegare quali siano gli obblighi e chi sia il destinatario di questi, è necessario identificare le varie tipologie di struttura veterinaria, soprattutto come sia organizzato il lavoro e quali siano le figure presenti e a quale titolo.

**1)** la forma più semplice ipotizzabile è lo studio individuale o lo studio professionale associato nel quale opera il solo titolare o i titolari associati tra loro. In questo caso non esistono obblighi formativi per il medico veterinario titolare o per gli associati e non esistono obblighi documentali. Si deve comunque rispettare le prescrizioni dell'art. 21 che riporta tre obblighi : a) utilizzare attrezzatura di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III, titolo che definisce attrezzature di lavoro le macchine utilizzate, gli apparecchi, gli utensili e gli impianti; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di foto e contenete le generalità, qualora le prestazioni vengano effettuate in luoghi di lavoro che non siano i propri (come quando ci si reca presso una struttura esterna chiamati per offrire una prestazione occasionale).

**2)** nel caso in cui nell'organizzazione di lavoro ipotizzata al punto 1 si decidesse di avvalersi di uno o più colleghi interpellati occasionalmente quando le circostanze lo richiedano allora si deve rispettare anche quanto previsto nell'art. 26 che obbliga il titolare a verificare l'idoneità tecnico-professionale del lavoratore al quale affida il lavoro e quindi sarà necessario chiedere al collega

che collaborerà, una autocertificazione di iscrizione all'Ordine professionale. Il titolare dovrà inoltre fornire agli stessi soggetti, una dettagliata informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate relativamente all'attività svolta. Il titolare e il collaboratore dovranno così collaborare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi inerenti all'attività lavorativa oggetto della collaborazione. Il titolare dovrà infine elaborare un documento di valutazione dei rischi (DVR) che indichi le misure adottate. Nasce così un primo obbligo documentale; il documento di valutazione dei rischi può comunque essere sostituito da una autocertificazione e questo è valido per attività che occupano fino a 10 lavoratori e comunque fino al 30 giugno 2012. Dal 1 luglio 2012 sarà infatti obbligatoria la redazione del DVR per tutti e non sarà più accettata l'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi.

Come si vede non è ancora obbligatoria la partecipazione a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche se risulterà difficile capire come si possa elaborare una corretta valutazione dei rischi senza essere in possesso di conoscenze attinenti a meno che non ci si affidi a professionalità esterne.

**3)** il terzo gruppo di strutture veterinarie comprende tutte le altre, quelle organizzate in società e iscritte alla camera di commercio, oppure quelle dove sono presenti dipendenti e/o tirocinanti e/o volontari. In questi ambienti di lavoro, essendo presenti figure definite "lavoratori" viene automaticamente prevista anche la figura del "datore di lavoro" e questi ha l'obbligo di rispettare tutta la legislazione esistente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e così applicare nella sua completezza il DLgs 81/08 e successivi. Per chiarire ulteriormente si definisce datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa in quanto esercita il potere decisionale e di spesa. Nel caso di omessa individuazione, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo (questo è molto importante in caso di sanzione amministrativa che vedrà punito il datore di lavoro se individuato o individualmente tutti gli eventuali titolari se al loro interno non sarà stato scelto e nominato un responsabile).

## OBBLIGHI DEL MEDICO VETERINARIO/DATORE DI LAVORO

Il medico veterinario titolare dell'attività che per organizzazione e strutturazione deve osservare le prescrizioni del DLgs 81/08 ha diversi obblighi e due di questi sono non delegabili : a) deve procedere alla valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del DVR; b) deve designare il RSP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

Gli altri obblighi che di seguito elencheremo sono, a differenza dei primi due, delegabili qualora esistano documenti di attribuzione di competenze; c) deve

essere nominato il medico competente per l'effettuazione del servizio di sorveglianza sanitaria nei casi previsti; d) devono essere nominati i responsabili del servizio prevenzione incendi, lotta antincendio e responsabile dell'evacuazione e del servizio di primo soccorso aziendale; e) ai lavoratori devono essere forniti i DPI (dispositivi di protezione individuale); f) deve essere nominato il RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza); g) deve essere effettuata la formazione e l'informazione di tutti i lavoratori; h) devono essere adottate le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dai luoghi di lavoro; i) devono essere rispettati gli obblighi per l'installazione e la manutenzione degli impianti per assicurare la sicurezza dei locali utilizzati; l) se ci sono lavoratori regolarmente assunti e quindi a busta paga deve essere presente all'interno della struttura il registro degli infortuni.

### **RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)**

Questa persona è eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Questo rappresentante è eletto all'interno dei lavoratori per attività che occupano fino a 15 lavoratori e comunque è un solo rappresentante fino a 200 unità lavorative anche nel caso che, eccedendo il numero di 15, venga designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Qualora nessun lavoratore voglia assumersi l'onere di rappresentanza verrà designato un rappresentante esterno, definito RLST (territoriale) che, eletto dalle associazioni sindacali, rappresenterà più attività o aziende o ditte produttive che non abbiano designato il rappresentante al loro interno.

### **RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione)**

Questa figura è un "consulente" del datore di lavoro e collabora nella valutazione dei rischi e nella decisione dell'attuazione delle misure da adottare. Non ha mai particolari obblighi e non è quasi mai assoggettato a sanzioni, ricadendo tutti gli obblighi sul datore di lavoro. Può essere una figura esterna che abbia le capacità e i titoli per assumere questo incarico e può essere il datore di lavoro stesso nelle attività che non superano le 200 unità lavorative. Se il datore di lavoro decide di rivestire questo ruolo ha la facilitazione di poter ottenere l'attestato specifico frequentando un corso semplificato di 16 ore i cui contenuti sono previsti per decreto ministeriale. Nel caso che l'incarico sia conferito ad una persona esterna e nel caso che sia uno dei titolari ad assumersi questo ruolo, sarà necessario che agli atti sia presente una lettera di conferimento redatta su carta intestata e firmata dal datore di lavoro e una lettera di accettazione da parte della persona prescelta.

Il RSPP ha l'obbligo di aggiornamento previsto dal DLgs 81/08 e da quanto verrà stabilito dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome. A tutt'oggi si prevede che l'aggiornamento debba essere quinquennale.

## VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il datore di lavoro in collaborazione con l'RSPP ( o da solo nel caso che la stessa persona rivesta entrambi i ruoli) deve procedere alla valutazione di tutti i rischi che sono presenti nell'ambiente di lavoro soprattutto allo scopo di poter capire quando un rischio diventi un pericolo e pertanto necessita di particolari accorgimenti e atteggiamenti e l'adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI).

I rischi che devono essere valutati all'interno di un luogo di lavoro dove si eserciti la professione veterinaria e dove si praticano tutte le attività a essa accessorie, sono molteplici e verranno ora di seguito presi in esame:

- **RISCHIO INFORTUNI** – E' intuibile che qualsiasi attività si pratici possano verificarsi fenomeni imprevedibili che potrebbero portare a lesioni più o meno gravi a carico dell'operatore. Gli urti contro spigoli, lo scivolare su un pavimento umido, l'autotraumatismo per l'uso disattento o scorretto di uno strumento, e nel nostro caso il morso e il graffio da parte di un paziente sono sicuramente da non trascurare. Per tutte queste evenienze dovremo adottare procedure idonee ed utilizzare DPI adeguati, come ad esempio far indossare una museruola ad un cane o utilizzare degli specifici guanti di cuoio di un adeguato spessore nel caso si debba trattare un cane o un gatto ... poco disponibile a collaborare.

Al fine di poter portare un primo aiuto all'operatore che ha subito un infortunio è fatto obbligo che all'interno dell'unità sia presente un responsabile del primo soccorso, cioè una persona designata che abbia frequentato un apposito corso di 12 ore e che sia stata designata e abbia accettato l'incarico. Può essere il datore di lavoro stesso, sempre che sia in possesso di un attestato conseguito, o uno qualsiasi dei componenti lo staff. E' il DM n.388/03 che individua le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale e la formazione. Prevede tra l'altro che si debba disporre di una cassetta di pronto soccorso con un contenuto ben descritto dal DM stesso e che l'addetto al primo soccorso aggiorni la sua preparazione con cadenza triennale.

- **RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI** – Non è certo questo un rischio specifico per la nostra attività se non nel momento in cui decidiamo di visitare un cane di peso considerevole sul tavolo di visita o nel momento in cui dobbiamo spostare un cane in anestesia dal tavolo chirurgico o dal radiologico. Dobbiamo ricordare che ci sono dei limiti massimi relativamente al peso che può sollevare un operatore adulto di sesso maschile o di sesso femminile e in ogni caso sarà sufficiente cooperare tra più persone oppure decidere di eseguire le manualità possibili, a terra.
- **RISCHIO DA VIDEOTERMINALI** - Si intende lavoratore da videoterminale quella persona che rimane almeno 4 ore giornaliere davanti ad video e 20 ore nel computo settimanale. Le ore considerate devono essere di

permanenza continuativa e in questo caso ogni 2 ore è obbligatorio disporre di 15 minuti di intervallo. Capita sicuramente nella professione veterinaria di trascorrere del tempo davanti al monitor dell'ecografo, del computer, davanti al monitor del controllo dei parametri vitali durante un'anestesia, ma non sono mai attività continuative come potrebbero essere quelle di un operatore di computer o di un programmatore. In ogni caso se si dovessero raggiungere o superare i tempi previsti dalla normativa, sarà obbligo del datore di lavoro nominare il medico competente che valuterà il rischio e appronterà un piano sanitario nel quale verrà stabilito il tipo e la frequenza delle visite e delle valutazioni medico/analitiche a cui dovrà essere sottoposto il lavoratore. In ogni caso nel momento in cui sarà nominato il medico competente si dovrà verificare un controllo da parte sua almeno una volta l'anno.

- **RISCHIO INCENDIO** - La natura dell'attività svolta, la conformazione dei locali, la facilità nel potersi allontanare, la quantità e la natura dei materiali stoccati, fanno appartenere le attività veterinarie alla classe di "rischio incendio basso" o "A" e per questo sarà sufficiente la nomina di un addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e responsabile dell'evacuazione, addetto che per essere tale dovrà essere in possesso di un documento che attesti la frequenza ad un corso specifico di 4 ore. Questa figura potrà essere uno qualsiasi degli operatori e potrà essere il datore di lavoro stesso nei luoghi di lavoro nei quali siano presenti al massimo 5 dipendenti. Al momento attuale non è previsto obbligo di aggiornamento. Sarà necessario un documento di nomina ed un documento di accettazione dell'incarico. Affinchè l'addetto possa espletare le sue funzioni sarà cura, anzi obbligo, del datore di lavoro l'adozione di presidi idonei alla prevenzione e lotta antincendio, quindi dovranno essere presenti estintori portatili in numero e di natura idonei per l'ambiente di lavoro per il quale sono previsti (in genere è necessario un estintore per piano se la struttura è su più piani, e almeno uno ogni 30 metri lineari). In genere gli estintori che utilizzano come sostanza estinguente la polvere chimica sono i più efficaci contro tutti i tipi di incendio, che il combustibile sia un solido, un liquido o un gas, anche se sarebbe consigliabile l'adozione di un estintore a CO<sub>2</sub> dedicato al quadro elettrico. Non sono necessari presidi complessi come gli idranti o i naspi o sistemi ambientali automatizzati come gli sprinkler. Nell'ottica di garantire una corretta evacuazione in caso di pericolo devono essere presenti nei vari ambienti appositi cartelli di colore rosso che indichino chiaramente l'ubicazione degli estintori, e di colore verde che segnalino la direzione della via d'emergenza necessaria a raggiungere l'uscita. Conviene apporre questa cartellonistica di sicurezza in vicinanza delle lampade di emergenza in modo da renderli ben visibili anche in caso di interruzione della fornitura elettrica.

- RISCHIO FISICO – per rischio fisico s'intende il rischio derivante da fonti di rumore, da apparecchiature che potrebbero produrre vibrazioni, da apparecchiature che producono campi elettromagnetici e da strumenti che producono radiazioni ottiche artificiali. Nelle strutture veterinarie non esistono normalmente situazioni o macchinari che sottopongano gli operatori a rumori che eccedano quelli consentiti (un lavoratore non deve essere sottoposto a un valore superiore a 87 decibel nell'unità di tempo). Per fare un esempio un compressore bicilindrico da 5 litri produce 64 DBA, le apparecchiature che producono ossigeno terapeutico non supero i 40 DBA. Pertanto non sarà necessaria una valutazione utilizzando un fonometro, ma sarà sufficiente una autocertificazione nella quale il datore di lavoro certifica la palese assenza di fonti di rumore che costituiscano pericolo per gli operatori. La stessa soluzione può sicuramente essere adottata per le vibrazioni e così anche in questo caso sarà sufficiente la redazione di una autocertificazione attestante l'assenza di macchinari o procedure che producano vibrazioni trasmissibile agli operatori. Per quanto riguarda gli strumenti che producono radiazioni ottiche artificiali manca al momento una norma tecnica di riferimento e pertanto quando si utilizza un apparecchio laser saremo obbligati ad applicare quanto è previsto nel manuale d'uso dell'apparecchio stesso. Infine in riferimento alle apparecchiature per la risonanza magnetica manca al momento attuale una normativa specifica per la medicina veterinaria. Stando alle norme generali attualmente vigenti si potrebbe ipotizzare il divieto di utilizzo per il medico veterinario visto che un decreto ministeriale impone la presenza come responsabile di un medico con specializzazione in radiologia e anche le linee guida dell'ISPESL parlano di medico responsabile e di tecnico responsabile. Per adesso, in attesa di una norma specifica per le strutture veterinarie, la responsabilità di tutto quanto concerne la risonanza magnetica non è a carico del datore di lavoro ma del medico veterinario qualificato come direttore sanitario.
- RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI – E' forse questo l'unico rischio nei confronti del quale il datore di lavoro è sì responsabile ma la presenza del fisico qualificato rende questa responsabilità praticamente nulla. Ogni struttura che utilizza un apparecchio radiologico ha l'obbligo di nominare un fisico qualificato che ne esegue il controllo periodico con le modalità e la frequenza che esso stesso stabilisce. Il verbale/registro delle verifiche periodiche deve far parte dei documentazione relativa alla sicurezza ed è quindi il fisico qualificato che è responsabile di quanto riportato. Certo, sarà cura del datore di lavoro che tutte le prescrizioni e le indicazioni vengano rispettate.
- RISCHIO BIOLOGICO – per il tipo di attività che viene svolta in una struttura veterinaria è indubbio che si possa correre un rischio legato alla presenza di agenti biologici che potrebbero costituire un pericolo per gli



operatori essendo agenti eziologici di malattie trasmissibili dall'animale all'uomo. Nella stesura del DLgs 81/08 il legislatore ha però fatto una netta differenza tra le attività che fanno "uso" di agenti biologici pericolosi (e quindi i laboratori di analisi o di ricerca) e quelle nelle quali pur non utilizzando deliberatamente agenti biologici, durante l'espletamento delle attività, potrebbero comportare la presenza di agenti biologici (l'allegato XLIV del decreto riporta un elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici e tra le altre cita al punto 3 "attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale" e al punto 5 "attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica"). Questo significa che l'operatore all'interno di una struttura veterinaria dovrà osservare le norme di igiene e di attenzione microbiologica corretta utilizzando i dispositivi di protezione individuale adeguati qualora sospetti che l'animale con cui si trova a interagire possa avere una zoonosi.

- **RISCHIO CHIMICO** – questo rischio fa parte di tutte le attività lavorative o produttive e a maggior ragione si possono correre dei pericoli durante l'attività nell'ambiente veterinario. I prodotti per la pulizia e la sanificazione degli ambienti, alcuni disinfettanti, i reagenti per le analisi di laboratorio sia di chimica liquida che secca, i prodotti utilizzati in radiologia durante lo sviluppo delle pellicole e molte altre situazioni sono a rischio chimico. Durante la valutazione del rischio il datore di lavoro dovrà valutare la composizione chimica delle sostanze e le loro proprietà pericolose, il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, la frequenza di utilizzo, la quantità di utilizzo, la circostanza in cui viene utilizzata, la possibilità che l'uso corretto dei DPI riduca considerevolmente il rischio, e, molto importante, le informazioni sulla salute comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa "scheda di sicurezza" predisposta ai sensi dei DLgs 52/97 e 65/03. Questa scheda di sicurezza deve accompagnare i prodotti al momento dell'acquisto se questo avviene in confezioni multiple e direttamente dal fornitore, oppure è rappresentata dall'etichetta apposta sul contenitore nel caso che l'acquisto avvenga tramite negozio (come nel caso dei prodotti per la pulizia). Questa valutazione potrà portare alla valutazione che il rischio chimico è *basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori* e che le misure sono sufficienti a ridurre il rischio; in questo caso si potrà evitare la nomina del medico competente e l'attuazione della sorveglianza sanitaria.
- **RISCHIO CANCEROGENI E MUTAGENI** – Anche per la valutazione di questo rischio, come per il rischio chimico, assume notevole importanza la scheda di sicurezza della sostanza o delle sostanze che andremo a utilizzare. Nella scheda viene dettagliatamente riportato il livello di pericolosità della

sostanza, alla quale vengono attribuiti dei codici alfa numerici che ne caratterizzano appunto la pericolosità; questi codici, detti “frasi di rischio” riportano la lettera R seguita da un numero. Sono le sostanze con frasi di rischio R 39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi), R 40 (possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti), R 45 (può provocare il cancro), R 46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R 49 (può provocare il cancro per inalazione), R 61 (può danneggiare i bambini non ancora nati), R 63 (possibile rischio di danno ai bambini non ancora nati), R 64 (possibile rischio per i bambini allattati al seno), R 68 (possibilità di effetti irreversibili), che vengono classificate come cancerogene e/o mutagene e richiedono una attenzione particolare da parte del datore di lavoro; questi dovrà sostituirle con altre sostanze meno pericolose laddove sia possibile, dovrà applicare misure tecniche adeguate (servizi igienici adeguati, indumenti protettivi adeguati, DPI adeguati e mantenuti in efficienza, spogliatoi idonei e separati da quelli dove si lasceranno gli abiti civili, imporre il divieto di assumere cibi o bevande, applicare cosmetici, utilizzare pipette a bocca, fumare in tutti gli ambienti dove si utilizzano queste sostanze), dovrà sovrintendere alla raccolta e all’immagazzinamento ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui avvenga in condizioni di sicurezza, dovrà informare e formare i lavoratori esposti. I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

- **RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO** – Dal 31 dicembre 2010 è scattato l’obbligo, sempre a carico del datore di lavoro, della valutazione del rischio che un lavoratore possa subire stress per circostanze legate direttamente al lavoro. E’ questa una valutazione notevolmente complessa da eseguire laddove il numero degli operatori sia elevato e dove esiste una struttura piramidale delle competenze. Sembrerebbe difficile da collegare all’attività che si svolge in una struttura veterinaria ma ci sono aspetti della vita del medico veterinario che non devono essere trascurati, basterebbe pensare a quante volte siamo chiamati a decidere della vita di un paziente terminale quando si inizi a considerare la possibilità dell’eutanasia.

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato dovrebbe verificarsi o essere aggiornata quando si ipotizzino situazioni di mobbing o stalking nel luogo di lavoro, quando si intuiscono situazioni di acredine o rivalità tra lavoratori, quando ci si accorge che problemi familiari o domestici arrivano ad interferire con il lavoro, infine dovremmo valutare lo stress qualora ci sia eccessiva ripetitività nell’attività che un lavoratore svolge.

Sono frasi ricorrenti nelle discussioni tra medici veterinari l’impossibilità di avere un orario, le ferie non godute, il cellulare che squilla ininterrottamente...

(allo scopo di aiutare in questa valutazione, E.BI.PRO., ente bilaterale per gli studi professionali, ha pubblicato un manuale “Studi professionali :

stress da lavoro correlato – guida informativa” che potrebbe risultare molto utile a capire come si debba procedere).

Dopo aver proceduto alla valutazione dei rischi, come già anticipato, dovrà essere prodotto un documento, il DVR, che per attività produttive meno complesse può avere una veste semplificata e la valutazione può avvenire dividendo il luogo di lavoro in aree omogenee (nel nostro caso si potrebbe procedere alla valutazione dei rischi nella radiologia, nelle sale visita, nella chirurgia, nei locali di ricovero ecc.ecc.) senza dover analizzare nel particolare ogni procedura svolta. La redazione di questo documento sarà obbligatoria dal 1 luglio 2012.

Una domanda che spesso viene rivolta durante i corsi per addetto alla prevenzione incendi o responsabile del primo soccorso è come può questa figura essere sempre presente. Quando il rischio è importante il legislatore non parla di addetto o responsabile ma parla di “servizio” quindi attività svolta da più incaricati. Immaginiamo il servizio antincendio svolto all’interno di un deposito di gas o di combustibili liquidi magari dove operano centinaia di persone.

Nel nostro caso è chiaro che se rivestiamo questo incarico in una struttura che opera 24 ore su 24 non dobbiamo vivere il resto della nostra vita all’interno dell’ambulatorio o della clinica, ma riveste grande importanza il tema della formazione e dell’informazione di tutti i lavoratori. L’addetto dovrà essere responsabile in prima persona quando è presente, quando invece sarà assente potranno agire in sua vece i lavoratori che lui stesso avrà provveduto a formare e a informare su tutte le procedure da adottare.

**REGISTRO INFORTUNI** – Questo registro deve essere presente negli ambienti di lavoro dove sono presenti lavoratori a busta paga, quindi regolarmente assunti con contratto di lavoro e a cui è stato assegnato un “numero matricola”.

Questo registro, ad esclusione della regione Lombardia, deve essere vidimato dall’autorità competente, ASL o Sindaco che sia, come qualsiasi altro registro. E’ un registro che non ha scadenza, sul quale devono essere riportati gli eventi infortunistici dei lavoratori che abbiano almeno un giorno di assenza dal lavoro oltre a quello in cui si è verificato l’evento. Devono essere riportati il numero matricola e le generalità dell’infortunato, devono essere descritti i fatti, deve essere segnalata la data dell’evento e quella di rientro al lavoro.

**IMPIANTI** – In conclusione, ma non ultimo per importanza, vogliamo trattare l’argomento “impianti” con particolare riferimento all’impianto elettrico.

Gli impianti devono essere “a norma” anche negli ambienti di lavoro in cui opera il singolo titolare, nel nostro caso anche un semplice studio professionale in cui visita un singolo medico veterinario (art. 21 del DLgs 81/08).

L'importanza che riveste la corretta installazione di un impianto elettrico per la sicurezza degli operati è sotto l'occhio del legislatore da oltre un ventennio e le norme importanti partono dalla Legge n. 46 del 1990 la cui entrata in vigore fu differita al dicembre 1998 perché trovò impreparato la maggior parte del mondo del lavoro, legge poi sostituita dalla Legge n. 248 nel 2005 che è stata poi integrata dal DM n.37 del 22/1/2008.

Nel frattempo, il 22/10/2001 il DPR n.462 regolamentava e semplificava il procedimento per la denuncia di installazione di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici.

Allo stato attuale della legislazione l'impianto elettrico installato in un ambiente in cui si svolga attività medica, compreso la veterinaria, deve avere caratteristiche che si rifanno alle norme tecniche di riferimento rappresentate dalla NORMA CEI 64-56;V1 pubblicata nell'aprile 2007, deve essere verificato ogni 2 anni dall'autorità competente (ASL) o da ditte private che abbiano avuto il rilascio di un apposita autorizzazione regionale, deve essere stato realizzato sulle indicazioni di un progetto redatto da un ingegnere iscritto all'albo professionale e il titolare della ditta realizzatrice deve rilasciare una DICO (dichiarazione di conformità) nella quale sono riportati, oltre al progetto, le caratteristiche tecniche di tutti i materiali utilizzati e il documento di iscrizione alla camera di commercio della ditta realizzatrice.

La DICO deve essere comunicata alle autorità competenti entro 30 giorni dalla messa in opera dell'impianto.

La grande novità che la norma tecnica 64-56 V1 ha portato a vantaggio dei veterinari è stata l'abolizione dei locali "gruppo 2" cioè quei locali che equiparati alle sale chirurgiche degli ospedali o delle cliniche per la chirurgia dell'uomo richiedevano accorgimenti molto particolari e per un certo verso, molto costosi.

I locali nei quali si esercita la professione veterinaria sono attualmente divisi in locali "gruppo 0" e locali "gruppo 1". I primi sono quelli in cui non si espletano attività mediche con l'utilizzo di apparecchi elettromedicali, quindi la sala d'attesa, il bagno, l'ufficio ecc., i secondi sono gli ambulatori, la sala radiologica e la sala chirurgica, o comunque tutte quelle stanze nella quali si utilizzano apparecchi elettromedicali.

Ricordiamo infine che sono impianti sottoposti a norme peculiari per la loro realizzazione o a essere sottoposti a periodiche verifiche anche l'impianto di condizionamento/riscaldamento dell'aria ambientale e l'impianto di distribuzione dei gas medicali.